



ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA

Statuto

Deliberazione del Presidente n.001 del 10 gennaio 2019
approvato con D.G.R. n. 93 del 04/12/2019

Indice

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(NATURA, DENOMINAZIONE E SIMBOLO)

ART. 2

(FINALITÀ E FUNZIONI)

ART. 3

(SEDE)

ART. 4

(COMPETENZA TERRITORIALE)

ART. 5

(USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO)

ART. 6

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

ART.7

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI
ATTI)

CAPO II

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 8

(ORGANI DEL PARCO)

ART. 9

(PRESIDENTE)

ART. 10

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 11

(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 12

(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

ART. 13

(COMPETENZE E SEDE DELLA COMUNITÀ)

ART. 14

(MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ)

ART. 15

(COMPETENZE E SEDE DEL REVISORE DEI CONTI UNICO)

ART. 16

(DECADENZA E DIMISSIONI DEL REVISORE DEI CONTI UNICO)

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE

ART. 17

(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONTINGENTE DI PERSONALE)

ART. 18

(PERSONALE)

ART. 19

(DIRETTORE)

CAPO IV

BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE

ART. 20

(BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE)

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

(APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ART. 22

(Norma di rinvio)

STATUTO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Natura, denominazione e simbolo)

1. L'Ente di gestione del Parco naturale, istituito dalla legge regionale 10.11.1988, n. 66 e successive modificazioni, è ente regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, denominato "Ente Parco Regionale dell'Appia Antica", di seguito Parco. Il Parco, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Il simbolo del Parco è costituito dalla raffigurazione stilizzata di un paesaggio contenuta all'interno di una figura geometrica sostanzialmente rettangolare. Nella parte inferiore della figura compare una porzione di strada ciottolata con la raffigurazione di una volpe stilizzata. Nella parte superiore della figura sono rappresentati un prato, un albero, la rappresentazione stilizzata di un acquedotto romano ed il cielo nel quale compare la scritta "Appia Antica" in carattere stampatello particolare. Il simbolo del Parco con e senza la denominazione "Parco Regionale dell'Appia Antica" è depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con n. 00909409 e n. 00909410.

Eventuali modifiche verranno adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

Art. 2

(Finalità e Funzioni)

1. Il Parco, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 6.10.1997, n. 29 e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:

- a) la tutela, il recupero ed il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione, la conservazione di

- specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano valore naturalistico, ambientale e paesaggistico;
- b) la valorizzazione dei beni e delle aree archeologiche anche attraverso attività di supporto alle funzioni di monitoraggio, tutela e restauro di intesa con gli enti preposti;
 - c) la promozione, l'orientamento e lo svolgimento di attività scientifiche, educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale dell'area protetta e della sua corretta fruizione ed individuare le attività produttive, e gli usi presenti nel parco, o ad esso connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in un'ottica di sviluppo sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;
 - d) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, paesaggistici e delle attività agrosilvo-pastorali e tradizionali;
 - e) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative, ludiche e turistiche sostenibili;
 - f) la riqualificazione dei bacini idrografici ed idrogeologici;
 - g) la valorizzazione dell'attività antropica attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa dell'area protetta;
 - h) l'individuazione di criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano con il parco naturale;
 - i) l'esercizio delle competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia, sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale e urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, pareri o altri atti di assenso, anche mediante gli strumenti di snellimento delle procedure previsti dalla normativa nazionale e regionale;
 - l) il concorso nella promozione di tutte le iniziative dirette a reprimere o prevenire ogni forma di abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale determinate da ogni forma di inquinamento, come ad esempio l'inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, idrogeologico, atmosferico e del suolo;

- m) la gestione del patrimonio, di proprietà del Parco o ad esso affidato, anche esercitando, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, il diritto di prelazione sui trasferimenti dei beni di rilevante interesse per il Parco ovvero promuovendo i necessari espropri utili agli scopi istituzionali;
- n) l'elaborazione di proposte e progetti di risanamento, restauro, riuso ed esproprio di immobili di qualunque natura ricadenti nell'area protetta, e l'acquisizione di elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che possano contribuire alla tutela ambientale e alle finalità del Parco;
- o) la gestione dei servizi dell'area naturale protetta, con esclusione della vigilanza, nonché opere e forniture nei modi di legge, anche ove possibile tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione svolti anche in collaborazione con la Direzione regionale competente in materia di ambiente e/o con istituti universitari e di ricerca;
- p) l'adesione alle associazioni operanti a livello locale, regionale e nazionale che condividono i fini istituzionali del Parco, e/o il loro coinvolgimento;
- q) le attività finalizzate a stimolare il finanziamento ad iniziativa privata per opere ed interventi compatibili;
- r) la promozione di tutte le azioni consentite dalla normativa vigente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, compresa la costituzione o la partecipazione ad associazioni, fondazioni e società;

2. Il Parco, nel rispetto della propria autonomia, esercita le proprie funzioni e finalità in accordo con gli altri Enti parco e con il coordinamento della Direzione regionale competente in materia di aree protette, in un'ottica di sistema.

Art. 3 (Sede)

1. Il Parco ha sede legale in Roma, via Appia Antica, 42 presso l'edificio della ex Cartiera Latina.

Art. 4

(Competenza Territoriale)

1. Il Parco esercita le funzioni ad esso attribuite all'interno del territorio di propria competenza, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, allegata alla legge istitutiva, legge regionale n. 66 del 10 novembre 1988.

2. Eventuali modificazioni del perimetro apportate da successive leggi regionali di modifica, ovvero dal Piano del Parco e dalle sue variazioni, comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale del Parco.

3. Il Parco esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite sui beni immobili, acquisiti alla disponibilità del Parco, ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni.

Art. 5

(Uso della denominazione e del simbolo)

1. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

2. La denominazione e il simbolo sono riportati in tutti i cartelli installati lungo il perimetro e lungo le strade di accesso al Parco.

3. Il Parco si identifica in tutti i suoi atti con il nome di "Ente Parco Regionale dell'Appia Antica".

4. L'uso e la riproduzione della denominazione e del simbolo per fini non istituzionali e non autorizzati è vietato.

5. Il Parco può concedere, anche a mezzo di specifiche convenzioni, anche a titolo oneroso, l'uso della propria denominazione e del proprio simbolo per attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.

6. Il Parco utilizza il proprio simbolo nel rispetto dell'immagine coordinata della Regione Lazio.

Art. 6

(Partecipazione popolare)

1. Il Parco promuove forme di consultazione delle popolazioni locali nonché di gruppi, associazioni, fondazioni ed altri enti portatori di interessi

collettivi e diffusi al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'attività del Parco e l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I cittadini singoli ed associati possono rivolgere petizioni al Presidente del Parco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità istitutive del Parco.

3. Le modalità applicative dei principi di partecipazione popolare di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite con apposito atto adottato dal Consiglio Direttivo del Parco.

Art.7

(Procedimento amministrativo, diritto di accesso e pubblicità degli atti)

1. Il Parco impronta la propria attività ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività stessa in conformità alle disposizioni di Legge.

2. Il Parco garantisce, in particolare, il diritto d'accesso all'informazione ambientale e la sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico secondo modalità facilmente accessibili, dell'informazione stessa nonché la sua diffusione anche attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Parco si dota di un proprio albo, sul sito istituzionale del Parco, dove pubblicare gli atti adottati dagli organi del Parco e gli atti dirigenziali soggetti alla pubblicazione nonché le convocazioni del Consiglio direttivo con il relativo ordine del giorno, in caso di seduta pubblica.

4. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite da regolamento approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d) del presente statuto.

CAPO II

Organi Istituzionali

Art. 8

(Organi del Parco)

1. Sono organi del Parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Comunità;

d) il Revisore dei conti unico.

2. La composizione, la nomina, il primo insediamento, la durata in carica e la decadenza degli organi di cui al comma 1, sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 9
(Presidente)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza legale del Parco, resiste ed agisce in giudizio nell'interesse del Parco in ogni ordine e grado di giurisdizione e con particolare riferimento ad atti e fatti lesivi di finalità istitutive o che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta. Cura i rapporti istituzionali con la Regione, gli altri Enti pubblici e i soggetti privati;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, indirizzandone e coordinandone l'attività;
- c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendo in proposito al Consiglio stesso;
- d) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo delibera in ordine agli effetti già prodotti dalla deliberazione d'urgenza;
- e) tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i relativi atti;
- f) propone al Consiglio Direttivo il vicepresidente;
- g) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la designazione per la nomina del Direttore;
- h) partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni della Comunità;
- i) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- j) adotta, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 10
(Consiglio direttivo)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, il Consiglio direttivo:

- a) adotta il piano e il regolamento del Parco;
- b) adotta lo Statuto del Parco e le relative modificazioni;
- c) adotta i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale e i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti, secondo la normativa vigente;
- d) adotta i regolamenti di carattere organizzativo generale, ivi compresi quelli di contabilità e di gestione del patrimonio;
- e) nomina il vicepresidente su proposta del Presidente;
- f) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, le designazioni per la nomina del direttore, di cui propone altresì la revoca;
- g) provvede alla nomina ed alla designazione di rappresentanti del Parco presso organismi collegiali;
- h) esercita i poteri di indirizzo e controllo per la gestione del Parco in conformità agli indirizzi e alle direttive della Regione e in particolare:
 - a - approva il Piano triennale della Performance e assegna al direttore gli obiettivi strategici, i progetti da realizzare e le necessarie risorse;
 - b - delibera in ordine alle questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente, in particolare:
 - 1) definisce il contingente di personale;
 - 2) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di tariffe, canoni o qualsiasi altro onere a carico di terzi;
 - 3) delibera in merito all'accettazione di donazione e lasciti e detta gli indirizzi generali relativi all'acquisizione ed agli atti di disposizione di beni immobili;
 - i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 11

(Modalità e funzionamento del Consiglio direttivo)

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, almeno a cadenza quadrimestrale, mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno dell'adunanza. La comunicazione, che in caso di seduta pubblica deve essere pubblicata sull'albo del Parco, è inviata ai consiglieri:

- a) almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, altresì, su richiesta di almeno tre consiglieri in carica ovvero del Presidente della comunità del Parco. In tali ipotesi il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, la quale deve contenere i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri prima dell'adunanza.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. L'adozione dello statuto e delle sue modifiche, del piano, del regolamento, del programma pluriennale economico e sociale, del bilancio preventivo e consuntivo e della proposta di revoca del Direttore richiede la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le votazioni sono di norma palesi. E' sempre segreto il voto sulle persone. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non concorrono a determinare la validità del voto i consiglieri tenuti ad astenersi o a non partecipare al voto per obbligo di legge o di Statuto ed in consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma non sono pubbliche. I consiglieri possono decidere, a maggioranza, che determinati argomenti possano essere discussi in seduta pubblica. Il Consiglio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, può invitare esperti esterni e rappresentanti delle forze sociali e di categoria, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.

6. I membri del Consiglio direttivo devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado.

7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore, che può avvalersi di un funzionario del Parco appositamente individuato.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito registro, anche informatico, e sono firmati dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario o da altro funzionario in sua vece, e sono pubblicati sull'albo del Parco solo in caso di seduta pubblica.

9. Per le deliberazioni riguardanti la proposta di nomina e di eventuale revoca del Direttore, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere, indicato dal Consiglio prima dell'inizio della seduta.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma nella sede legale del Parco di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 12

(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio direttivo)

1. Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro per i quali sussista una delle situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché dalla normativa vigente in materia. L'esistenza di cause di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina ovvero, qualora verificatasi successivamente alla nomina, può essere accertata con atto del Consiglio Direttivo.

2. Entro dieci giorni dalla nomina o dall'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità ai sensi del comma 1, salvo l'esercizio del diritto di opzione, l'interessato è sospeso dalla carica con provvedimento del Consiglio Direttivo. Se entro i dieci giorni successivi alla sospensione non venga rimossa la causa di incompatibilità, l'interessato decade dalla carica.

3. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive.

4. La decisione di decadenza assunta dal Consiglio ha effetto immediato ed il consigliere decaduto non può svolgere alcuna ulteriore attività consiliare.

5. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della Regione, affinché lo stesso possa procedere alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario. I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In caso di contestuale decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli in carica si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 13
(Competenze e sede della Comunità)

1. La Comunità, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, è costituita da:

- a) Presidente della Città Metropolitana di Roma o suo delegato;
- b) Sindaco del Comune di Ciampino o suo delegato;
- c) Sindaco del Comune di Marino o suo delegato;
- d) Sindaco di Roma Capitale o suo delegato.
- e) Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato.

2. Ogni componente della Comunità ha responsabilità pari alle seguenti quote di partecipazione, calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni:

- a) Città Metropolitana di Roma, quota 100.0000;
- b) Comune di Ciampino, quota 119,229356;
- c) Comune di Marino, quota 251,010738;
- d) Roma Capitale, quota 449,759906.
- e) Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.

3. La Comunità è organo propositivo e consultivo del Parco e cura i rapporti con i soggetti pubblici e privati delle realtà locali, recependone le istanze. In particolare la Comunità:

- a) designa, con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio Direttivo del Parco di cui all'art.14, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni;
- b) elegge, nella prima seduta utile, a maggioranza assoluta dei millesimi corrispondenti ai componenti, il proprio Presidente ed il proprio Vice Presidente;
- c) elabora e trasmette il programma pluriennale di promozione economica e sociale al Consiglio direttivo per l'adozione di cui all'articolo 30 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni;
- d) adotta, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente, il proprio regolamento;
- e) esprime pareri, anche su richiesta della Giunta regionale relativamente a questioni attinenti agli interessi del Parco e in particolare si esprime obbligatoriamente su:
 - il regolamento dell'area naturale protetta;
 - il piano dell'area naturale protetta;
 - il bilancio e il conto consuntivo del Parco;
 - le altre questioni su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.

4. La Comunità si riunisce di norma presso la sede legale del Parco.

Art. 14

(Modalità di funzionamento della Comunità)

1. Le riunioni della Comunità sono convocate almeno due volte l'anno dal proprio Presidente, ovvero anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. In caso di assenza del Presidente della Comunità e del Vice Presidente, le riunioni della Comunità possono essere convocate dal componente più anziano in età anagrafica.

La Convocazione per l'insediamento della Comunità è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

2. Alle riunioni della Comunità partecipano di diritto il Presidente del Parco ed il direttore, con funzioni di segretario, entrambi con voto consultivo del quale deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni.

3. Le riunioni della Comunità sono convocate mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno della seduta. La comunicazione deve essere pubblicata sull'albo del Parco.

4. Ciascun componente della Comunità, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore dell'ente di appartenenza.

5. Le sedute della Comunità sono valide con la presenza della maggioranza dei millesimi corrispondenti ai componenti in carica. La Comunità delibera a maggioranza dei millesimi rappresentati dai presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera b).

6. La Comunità esprime i pareri di cui all'articolo 13, comma 3, lettera e) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, il Parco può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

7. In caso di contrasto tra Comunità ed altri organi del Parco, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

8. I componenti della Comunità non possono prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, di società delle quali siano amministratori o soci o di associazioni delle quali siano dirigenti o membri.

9. Alla segreteria della Comunità provvede il Parco. Gli atti della Comunità sono acquisiti e conservati presso la sede del Parco.

Art. 15

(Competenze e sede del Revisore dei conti unico)

1. Il Revisore dei conti unico, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, esercita il riscontro contabile sugli atti del Parco, secondo le norme di contabilità della Regione Lazio di cui alla Legge Regionale n. 25/2001 e dell'art.1 della Legge Regionale n.7/2014, nonché sulla base del regolamento del Parco stesso e di ulteriori atti normativi e regolamentari della Regione Lazio in materia.

2. Il Revisore dei conti unico in particolare:

- a) esamina i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
- b) effettua riscontri di cassa;
- c) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
- d) esamina il conto consuntivo e ne redige la relazione;
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene la gestione finanziaria;
- f) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del Parco;
- g) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

3. Il Revisore dei conti unico ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, su richiesta del Presidente, previa comunicazione data loro nelle stesse forme previste per i consiglieri.

4. Il Revisore dei conti unico svolge di norma le sue competenze nella sede legale del Parco.

Art. 16

(Decadenza e dimissioni del Revisore dei conti unico)

1. Il Revisore dei conti unico decade dalla carica qualora, successivamente alla nomina, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il Revisore dei conti unico decade per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico stesso per un periodo di tempo stabilito in sessanta giorni consecutivi.

3. In caso di impedimento del Revisore dei conti unico, le funzioni sono svolte dal Revisore dei conti unico supplente.

4. Le situazioni di decadenza, dimissioni o morte del Revisore dei conti unico sono comunicate dal Presidente del Parco al Presidente della Regione per la sostituzione secondo quanto previsto della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE

Art. 17

(Struttura organizzativa e contingente di personale)

1. La struttura organizzativa del Parco ed il relativo contingente di personale sono definiti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

Art. 18

(Personale)

1. Il Parco si avvale di personale appartenente ai ruoli della Giunta regionale, reclutato e gestito ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, assegnato secondo modalità che tengano conto delle specificità e delle attività operative del Parco.

Art. 19

(Direttore)

1. Il direttore, nominato ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, è direttamente responsabile della

correttezza amministrativa e dell'efficienza del Parco, attraverso l'adozione degli atti di propria competenza.

2. Il direttore in particolare:

- a) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, di cui svolge le funzioni di segretario ed è responsabile della redazione dei relativi verbali, esprimendo il parere obbligatorio in merito alla regolarità degli atti assunti dal Consiglio Direttivo;
- b) partecipa di diritto, e svolge le funzioni di segretario alle sedute della Comunità;
- c) cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle determinazioni del Presidente;
- d) formula al Consiglio direttivo proposte per l'adozione degli atti di competenza;
- e) rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;
- f) dirige e organizza le strutture e le attività gestionali e in particolare, definisce, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri di funzionamento delle strutture organizzative, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo e dalle direttive della direzione regionale competente;
- g) assegna, in attuazione degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie, strumentali e umane nonché gli obiettivi di risultato ai dirigenti;
- h) adotta gli atti di gestione del personale e valuta i dirigenti;
- l) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, stipula i contratti conclusi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per le parti normative applicabili al Parco, nonché i contratti riguardanti il patrimonio del Parco. Qualora in possesso dei requisiti richiesti, assume egli stesso la veste di Ufficiale rogante. In ogni caso, può attribuire l'incarico di Ufficiale rogante a un dirigente, ove presente o, in mancanza, ad un dipendente inquadrato nella categoria D, in considerazione dei requisiti previsti dalla legge;
- m) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- n) approva le variazioni di bilancio per il conseguimento degli obiettivi definiti nel programma annuale di gestione, nei limiti degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- o) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo;

- p) esercita i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
- q) rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni nonché esercita gli altri poteri di intervento di cui al medesimo articolo;
- r) adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, che le leggi, lo statuto e i regolamenti non riservano espressamente al Presidente, al Consiglio Direttivo o altri organi del Parco.

3. Il direttore può, con proprio provvedimento, delegare l'emanazione di atti di propria competenza ai dirigenti delle strutture, indicando specificamente le funzioni delegate, i limiti, la durata e le eventuali direttive.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore delega un dirigente ove presente, o in mancanza, un funzionario, di norma il più alto in grado, comunicandolo alla struttura regionale competente in materia di ambiente.

5. La valutazione annuale del Direttore è effettuata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione individuato dalla Regione Lazio.

CAPO IV

BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE

Art. 20

(Bilancio e gestione contabile, contrattuale e patrimoniale)

1. I bilanci e i rendiconti e ogni altro aspetto della gestione contabile, sono disciplinati dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

2. Appositi regolamenti disciplinano, anche in attuazione della normativa richiamata dal comma 1, la gestione contabile e l'attività di controllo interno, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale nonché i criteri e le modalità di erogazione di indennizzi, contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico del Parco previsti dalla Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Approvazione dello Statuto e delle sue successive modificazioni)

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n.29/1997 e successive modificazioni, è adottato dal Consiglio Direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Alle eventuali modificazioni dello Statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 22

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché alle ulteriori normative regionali concernenti le aree naturali protette e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Lazio.